

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— V LEGISLATURA —————

(N. 307)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 31 ottobre 1968 (V. Stampato n. 347)*

**presentato dal Ministro della Sanità**

(ZELIOLI LANZINI)

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

**col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**col Ministro delle Finanze**

(FERRARI AGGRADI)

**col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

**e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(MAGRI')

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 13 novembre 1968*

—————

Modifiche e integrazioni all'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264

—————

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

All'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono aggiunti i seguenti commi:

« Salva l'applicazione dell'articolo 47 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, per la importazione, l'esportazione e il transito dei cani e dei gatti al seguito dei viaggiatori non è previsto l'obbligo della visita sanitaria al confine. I cani e i gatti al seguito dei viaggiatori per essere ammessi alla importazione o al transito devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità rilasciato da un veterinario ufficiale dello Stato di provenienza.

Il certificato di cui al comma precedente deve contenere la dichiarazione che l'animale è stato visitato prima della partenza ed è stato riconosciuto clinicamente sano ed inoltre le altre indicazioni in ordine alle garanzie sanitarie che saranno determinate dal Ministro della sanità con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'esenzione della visita sanitaria al confine può essere estesa con ordinanza del Ministro della sanità ad altre specie di animali al seguito dei viaggiatori. Con la medesima ordinanza sono disposte le modalità e le garanzie sanitarie alle quali sono subordinati l'importazione ed il transito dei suddetti animali ».

## Art. 2.

Il quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, è sostituito dai seguenti:

« Nei posti di confine, porto e aeroporto, nei quali le esigenze del servizio non giustificano, per la limitata entità del traffico o per il suo carattere stagionale, la co-

stituzione di appositi uffici, le funzioni di veterinario di confine sono disimpegnate dal veterinario provinciale ovvero, sotto la sua vigilanza, da veterinari comunali o da veterinari liberi professionisti all'uopo incaricati dal Ministero della sanità.

Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro della sanità può incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati.

Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con decreto del Ministro della sanità, d'intesa per i veterinari comunali con le amministrazioni comunali da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo.

La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari di cui ai precedenti commi verrà determinata, ed occorrendo revisionata, con decreto del Ministro della sanità di concerto con quello del tesoro, in relazione alla importanza dell'incarico da affidare.

La relativa spesa graverà sullo stanziamento del capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi ».